

Giovanni Amoroso

*Il progetto CERTANET nel sistema Italgjure
della Corte di Cassazione*

SOMMARIO: 1. Principio di diritto e massime di giurisprudenza – 2. La funzione della nomofilachia – 3. Gli archivi di giurisprudenza – 4. Gli archivi relazionali – 5. Le condizioni per l'etichettatura CERTANET – 6. Conclusione

1. Principio di diritto e massime di giurisprudenza

La giurisprudenza costituisce un processo dinamico di continua formazione di principi di diritto, espressi da pronunce giudiziarie, rilevati e trasfusi in 'massime': essa si evolve, matura, si consolida, ritorna su sé stessa, muta, riparte su diverse basi.

La rilevazione della giurisprudenza mediante l'attività di 'massimazione' ad opera dello stesso organo che le emette è tipica della Corte di Cassazione, posta al vertice del sistema giudiziario italiano, la quale, a mezzo del suo Ufficio del Massimario, provvede essa stessa ad estrarre i principi di diritto dall'insieme delle sue pronunce; si tratta quindi di una massimazione per così dire 'ufficiale' a fronte della possibile massimazione redazionale di riviste e repertori giuridici. Massimazione 'ufficiale' che invece tuttora manca per la nomofilachia parallela dei giudici speciali a partire da quella, pur di grande rilievo, del giudice amministrativo.

La massimazione rappresenta quindi il monitoraggio continuo dei principi di diritto che concorrono a specificare la portata ed il significato del dato normativo.

È pur vero che nel nostro ordinamento giuridico l'esercizio della giurisdizione mediante provvedimenti giudiziari, che affermano 'principi di diritto', non si inserisce nel sistema delle fonti del diritto, ma partecipa al processo di interpretazione delle norme di legge.

La giurisprudenza non integra la norma interpretata; la lascia invariata e quindi la norma stessa rimane suscettibile di una continua opera di interpretazione.

Il ‘principio di diritto’ non è pertanto la codificazione di una norma di dettaglio a corredo della norma interpretata, ma è la generalizzazione dell’interpretazione ed applicazione della norma ad una fattispecie concreta. La regola di giudizio usata come criterio di decisione di una fattispecie concreta è sussunta come ‘principio di diritto’ suscettibile di costituire la regola di giudizio per la decisione di altre fattispecie uguali o analoghe.

I ‘principi di diritto’, proprio in quanto esterni al sistema delle fonti del diritto, non sono vincolanti. Ciò si desume in modo inequivocabile dal precetto costituzionale recato dall’art. 101, secondo comma, Cost.: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Non c’è una gerarchia delle pronunce, le quali applicano tutte direttamente la legge (intesa come norma appartenente al sistema delle fonti del diritto) e quindi sono equiordinate.

Il principio dello *stare decisis* (o del *binding precedent*) tipico degli ordinamenti di *common law*, nella misura in cui predica l’efficacia vincolante del precedente sulla base di una differenziazione gerarchica delle pronunce dei giudici, trova una preclusione nel suddetto parametro costituzionale.

Il principio di diritto ha invece una valenza persuasiva, in ragione dell’impianto argomentativo che lo sorregge, e non già vincolante. E giuoca un ruolo specifico ed autonomo nel processo decisionale e motivazionale del giudice affiancandosi alla tecnica argomentativa di concatenazioni logiche discendenti (secondo un modello sillogistico-deduttivo) o ascendente (secondo un modello dogmatico-sistematico). Il riferimento al precedente consente un percorso argomentativo orizzontale che non è né deduttivo, né sistematico, ma di mero rinvio (si parla di ‘struttura topica’ dell’argomentazione). Il giudice indica il luogo – il precedente – in cui sono sviluppate le argomentazioni a sostegno del ‘principio di diritto’ assunto come regola di giudizio della fattispecie.

2. La funzione della nomofilachia

La ‘missione’ della Corte di Cassazione è quella assicurare l’esatta osservanza delle leggi nelle decisioni dei giudici.

Alla Corte di Cassazione è assegnato il compito di operare un generalizzato sindacato di legittimità che, protratto nel tempo, realizza la nomofilachia e crea quell’inveramento della norma generale ed astratta in principi di diritto espressi dalla giurisprudenza (i ‘precedenti’), i quali progressivamente si addensano in ragione della loro ripetuta affermazione fino a creare quella situazione che va sotto il nome di diritto vivente.

Questa funzione è elevata a garanzia costituzionale dal settimo comma dell’art. 111, Cost. che prevede che contro le sentenze e contro i provvedimenti

sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Garanzia questa insopprimibile perché proiezione dello stesso principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), che è principio fondamentale dell'ordinamento.

È una 'missione' – questa della nomofilachia – che viene da lontano.

Il primo ordinamento giudiziario dello Stato italiano (r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626), oltre a prevedere la Corte di Cassazione tra le «autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia», ne stabiliva i compiti enunciando in termini generali: «La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi» (art. 122).

In linea di continuità con tale assetto il vigente art. 65 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) ha demandato alla Corte di Cassazione di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» nonché «l'unità del diritto obbiettivo nazionale», di regolare i conflitti di competenza e di attribuzione e di adempiere gli altri compiti attribuiti dalla legge. Tale disposizione, tuttora vigente, assegna alla Corte di Cassazione la funzione di «nomofilachia».

In stretta connessione con tale disposizione il successivo art. 68 dello stesso ordinamento giudiziario stabilisce che «presso la Corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della Corte medesima designato dal Primo Presidente» e al terzo comma che: «le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, sentito il Procuratore Generale della Repubblica».

Il compito proprio dell'Ufficio del Massimario consiste nella rilevazione dei 'principi di diritto' contenuti nelle pronunce della Corte di Cassazione e nella loro formulazione in 'massime' di giurisprudenza, provvedendo altresì alla loro conservazione in archivi relazionali da tempo informatizzati. La massimazione quindi costituisce 'il cuore', il vero fulcro dell'attività espletata dall'Ufficio del Massimario, che partecipa della funzione di nomofilachia nella misura in cui procede all'esame delle sentenze e delle ordinanze della Corte e ne estrae, sotto forma di 'massima', i principi di diritto in esse affermati.

Le 'massime' così prodotte alimentano gli archivi di giurisprudenza CIVILE e PENALE del sistema Italggiure della Corte di Cassazione.

Il progressivo accumulo di massime ha raggiunto un elevato numero complessivo di documenti (rispettivamente, ad oggi, 517.173 per CIVILE e 168.069 per PENALE) tale da non orientare agevolmente – e talora disorientare – chi cerca lo stato dell'arte su una questione di diritto.

Di qui il progetto CERTANET di cui si viene a dire.

3. *Gli archivi di giurisprudenza*

Gli archivi tradizionali informatizzati – quali le banche dati CIVILE e PENALE del sistema Italgire contenenti le massime della giurisprudenza della Corte di Cassazione – offrono una visione statica della giurisprudenza, mentre, nella misura in cui essi sono anche archivi relazionali (nel senso che registrano non solo il dato singolo – la massima – ma anche come essa si relaziona con l'insieme degli altri dati – massime – che appartengono allo stesso archivio), il profilo dinamico è affidato al confronto diacronico delle massime presenti negli archivi; confronto che emerge essenzialmente dalla rete dei rinvii di conformità e di difformità, rinvii che per la singola massima – non necessariamente per tutte – possono essere fatti verso massime precedenti (rinvii attivi) ovvero da massime successive (rinvii passivi). L'insieme dei rinvii attivi e passivi per ciascuna massima che contenga anche questi dati relazionali costituisce la rete dei precedenti dove le massime sono i nodi ed i rinvii sono le connessioni, ossia i nessi relazionali che legano una massima con un'altra in termini di conformità e difformità.

Attualmente le massime presenti negli archivi di giurisprudenza non sono differenziate per come si collocano nell'insieme relazionale di queste connessioni; la finalità del progetto denominato CERTANET (ossia: 'certezza' – nel senso di maggiore affidabilità – attraverso la rete – 'net' – dei rinvii) è quella di operare una differenziazione mediante una etichettatura, automatica e diacronica, di quelle massime che soddisfino determinati requisiti in modo da creare uno spaccato – non statico, ma suscettibile di essere mutevole nel tempo – che offra una valutazione dinamica dell'insieme delle massime distinguendo quelle che esprimono una giurisprudenza che in un certo momento può dirsi 'formata', ovvero 'matura', e quindi maggiormente affidabile, e tutte le altre massime che invece esprimono una giurisprudenza in via di formazione.

La prima potrebbe anche dirsi 'giurisprudenza consolidata' – termine che in realtà ha una connotazione statica – ma solo se si intende che la giurisprudenza etichettata è quella 'consolidata' in un certo momento; la quale potrebbe perdere questa connotazione in un momento successivo. Quindi è preferibile parlare di giurisprudenza che ha raggiunto, in un certo momento, un grado di maturazione, per essere stata affermata più volte in termini di conformità e non più contraddetta; ciò che la rende appunto maggiormente affidabile.

Insomma negli archivi di giurisprudenza – quali sono CIVILE e PENALE – l'insieme di documenti può presentarsi tendenzialmente suddiviso in due sottoinsiemi differenziati: massime ordinarie e massime

con l'etichetta CERTANET; etichetta assegnata, secondo una procedura informatizzata, in modo automatico e dinamico perché soggetta a costante verifica nel tempo, sicché l'etichetta, venendo meno le condizioni date, sarebbe rimossa altrettanto automaticamente.

L'etichettatura delle massime ha l'effetto di evidenziare un nucleo di nomofilachia 'forte' che per l'utente – giudice, avvocato, studioso – si segnala come maggiormente affidabile ed in particolare per il giudice si porrebbe come naturale parametro di giudizio per l'interpretazione della norma; potrebbe egli pur sempre disattenderlo essendo, nel nostro sistema ordinamentale, soggetto solo alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), ma ciò richiederebbe una argomentata ed adeguata motivazione critica, laddove al contrario non occorrerebbe motivazione ulteriore ove egli intenda conformarvisi.

4. *Gli archivi relazionali*

Il sistema della rete dei precedenti, presente sia nell'archivio CIVILE che in quello PENALE, è costituito da un insieme di nodi (le massime) e di maglie (i rinvii CONF e DIFF che evidenziano la relazione conformità/difformità). Invece il rinvio di mera contiguità (VEDI) ha una sua intrinseca ambiguità che non lo rende utilizzabile in una rilevazione automatizzata secondo un algoritmo che rechi la condizione univoca del tipo 'vero/falso'.

Se si considera un nodo-sorgente ed un percorso che dal nodo si dirama attraverso i rinvii successivi (di livello 1) di conformità verso altri nodi si può isolare un segmento omogeneo costituito da più nodi legati tutti da rinvii di conformità e verificare che nessuno dei nodi del segmento sia oggetto di un rinvio passivo in termini di difformità.

Questo segmento di massime conformi, senza nessuna difforme, può essere evidenziato e marcato con un'etichettatura (informatizzata) di tutti i nodi, ossia di tutte le massime del segmento; ciò sta a significare che si tratta, in quel certo momento, di un principio (*i.e.* massima di giurisprudenza) 'formato', o 'maturo', o, se si vuole (nel senso suddetto) 'consolidato', perché affermato un certo numero di volte in termini di conformità e non più contraddetto.

In tal modo, calibrando la lunghezza del segmento come parametro di raggiunta affidabilità della giurisprudenza e definendo un arco di tempo in cui la verifica (automatica) va fatta, si isola nell'insieme delle massime un sottoinsieme di massime 'etichettate' con CERTANET.

Ogni immissione di nuove massime nell'archivio CIVILE o PENALE comporta una verifica automatica della perdurante esattezza dell'etichettatura

ovvero della sopravvenuta mancanza delle condizioni dell'etichettatura; in questo senso l'etichettatura è dinamica e non statica.

Una volta creata la procedura informatica, l'attività di 'massimazione' (*i.e.* estrazione di principi di diritto dalle pronunce della giurisprudenza) continua secondo i criteri tradizionali, ma l'apposizione dei riferimenti CONF e DIFF alle nuove massime ha un rilievo particolare perché comporta l'evidenziazione di massime etichettate con CERTANET, che prima non lo erano, oppure all'opposto la rimozione dell'etichettatura CERTANET di massime, che prima tale etichettatura avevano. In questo senso l'etichettatura delle massime è sì un procedimento informatizzato e quindi automatico, ma pur sempre governato dal Massimario nella misura in cui è il massimatore, secondo la procedura e le linee guida in atto al Massimario, che valuta come un principio di diritto, espresso da una massima, le relazioni con altri principi di diritto presenti negli archivi CIVILE e PENALE.

5. Le condizioni per l'etichettatura CERTANET

Nella procedura automatica di creazione e costante verifica dell'etichettatura CERTANET rilevano i seguenti parametri: *a)* la 'lunghezza' del segmento della rete dei riferimenti in termini di conformità; *b)* l'arco di tempo in cui le condizioni di conformità debbono risultare verificate. A questi si aggiunge una terza condizione: *c)* mancanza di rinvii passivi di difformità.

È questa una scelta discrezionale a monte di tutta la procedura.

Quanto al primo parametro – lunghezza del segmento di conformità – può considerarsi 'affidabile' un principio che sia stato affermato, nel predetto arco di tempo, un certo numero di volte e non sia stato più smentito.

Quanto al secondo parametro (la dimensione temporale) c'è che, per rendere meno pesante l'elaborazione informatica dei dati e più affidabile il risultato dell'elaborazione stessa, le condizioni per l'etichettatura automatica andrebbero verificate non già su tutte le massime dei due archivi, ma solo su quelle che cadono in un più ristretto – e più prossimo – arco di tempo; ossia quelle a partire da una certa data (ad es. l'ultimo quinquennio).

A tal fine occorre distinguere le massime sorgenti (nella catena di conformità la massima a^1 – richiamata come conforme dalle massime a^2 , a^3 , a^4 , ... a^n – è la massima sorgente, ossia quella che, in partenza, soddisfa la condizione posta per l'etichettatura di tutte le massime conformi) e i segmenti di conformità (sono tanti quante le massime sorgenti che rappresentano ognuna la capofila, o l'anello centrale che costituisce un nodo di

addensamento di rinvii passivi in termini di conformità). Il segmento di conformità costituisce un insieme di massime conformi: vi appartengono: *i*) la massima sorgente (richiamata più volte da massime comprese nell'arco di tempo preso in considerazione); *ii*) tutte le massime (successive alla massima sorgente) in cui è richiamata in termini di conformità quest'ultima (sono i rinvii passivi); *iii*) tutte le massime (anche precedenti il periodo preso in considerazione) che la massima sorgente richiama come conformi (sono i rinvii attivi). In questo modo si costruisce il segmento che rappresenta la catena di conformità: tutte queste massime, che appartengono al segmento di conformità, sono etichettate con CERTANET.

Quindi, una volta scelti in ipotesi i parametri come sopra, una massima sorgente è idonea a creare una catena di massime conformi se soddisfa una duplice condizione: *a*) la massima sorgente è stata confermata almeno da n massime successive e quindi il principio di diritto è stato affermato almeno $n+1$ volte; *b*) queste massime successive di conformità rispetto alla massima sorgente sono tutte successive al periodo considerato come di riferimento.

Essendo le catene di conformità definite sulla base dei due parametri suddetti, si ha che variando tali parametri (ossia la condizione di conformità in termini di quante volte il principio di diritto è stato da ultimo affermato e l'arco di tempo in cui la condizione va verificata) muta il numero complessivo delle massime marcate con l'etichetta CERTANET. Riducendo la condizione del numero di volte dell'affermazione del principio oppure ampliando l'arco di tempo in cui la condizione di conformità deve essere verificata dalla massima sorgente aumenta il numero complessivo delle massime che risultano automaticamente etichettate. Al contrario ponendo una condizione più rigorosa dei rinvii di conformità o riducendo l'arco di tempo in cui la condizione di conformità deve essere verificata dalla massima sorgente diminuisce il numero complessivo delle massime con l'etichetta CERTANET.

La scelta, al contempo, di un numero elevato di affermazioni del principio in termini conformità e di un ristretto arco di tempo del periodo di riferimento può dirsi prudentiale perché individua un numero abbastanza contenuto di massime marcate con l'etichetta CERTANET, che costituirebbe un iniziale (e maggiormente affidabile) nucleo ristretto di massime conformi, destinato progressivamente a crescere nel tempo.

C'è poi la terza condizione di cui si è fatto cenno. Le massime di queste catene di conformità sono tutte marcate con l'etichetta CERTANET se soddisfano anche una ulteriore condizione: la mancanza di rinvii passivi di difformità.

Infatti le catene di conformità individuate in ragione del soddisfacimento delle prime due condizioni vanno depurate di quelle che registrano rinvii in termini di difformità; ossia di quelle che non soddisfano anche la condizione della mancanza di rinvii passivi di difformità.

Se il segmento è formato da n massime conformi, basta che una sola di essa, successiva a quella sorgente, sia richiamata in termini di difformità da una massima successiva per revocare in dubbio l'affidabilità del principio di diritto pur più volte affermato.

Il fatto che ci sia una massima, successiva a quella sorgente, che si pone in termini di difformità con quest'ultima ovvero con una qualsiasi altra massima della catena di conformità, rende non più pienamente affidabili le massime della catena di conformità. E quindi non c'è la loro etichettatura con CERTANET e, se prima, in una diversa situazione della rete dei precedenti, l'etichettatura era stata apposta, questa viene automaticamente rimossa.

La presenza di un rinvio passivo di difformità affetta la catena di conformità e automaticamente la rende non pienamente 'affidabile' sicché è omessa – o rimossa – l'etichettatura CERTANET.

6. Conclusione

In sintesi il 'significato' di CERTANET è questo: la massima etichettata con CERTANET negli archivi CIVILE e PENALE del sistema Italggiure esprime un principio di diritto che è stato affermato in termini conformi più volte (un certo numero di volte secondo la prima condizione posta) in epoca recente (nell'intervallo di tempo posto dalla seconda condizione) e che non risulta essere stato più contraddetto da massime successive in termini di difformità (terza condizione).

Si crea così – automaticamente ed in modo costantemente controllato nel tempo – una differenziazione negli archivi di giurisprudenza tra quei principi di diritto formulati in massime che esprimono un indirizzo, allo stato, conforme e quindi maggiormente affidabile e tutti gli altri principi di diritto che non hanno ancora raggiunto questo standard di ripetuta conformità.

Abstract

Il saggio illustra il progetto denominato CERTANET nel sistema ItalggiureWeb della Corte di cassazione. Si tratta di una rilevazione automatica dei segmenti di conformità nella giurisprudenza civile e penale di legittimità e di marcatura virtuale

delle massime conformi con la dizione CERTANET. La massima etichettata con CERTANET negli archivi CIVILE e PENALE del sistema ItalgireWeb esprime un principio di diritto che è stato affermato in termini conformi più volte (un certo numero di volte secondo un parametro prefissato) in epoca recente (nell'intervallo di tempo posto da un secondo parametro parimenti predeterminato) e che non risulta essere stato più contraddetto da massime successive in termini di difformità. Si crea così – automaticamente ed in modo costantemente controllato nel tempo – una differenziazione negli archivi di giurisprudenza tra quei principi di diritto formulati in massime che esprimono un indirizzo, allo stato, conforme e quindi maggiormente affidabile e tutti gli altri principi di diritto che non hanno ancora raggiunto questo standard di ripetuta conformità.

